

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE

CIG: 7544390394

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato tecnico prestazionale ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione (CPV 09134100-8) secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590 in vigore.

La fornitura necessaria a coprire il fabbisogno aziendale per tutta la durata dell'appalto (24 mesi) sarà di circa 1.138.080 lt (trattasi di quantità presunta/stimata in base alle forniture del 2017).

L'importo stimato/presunto a base di gara ammonta ad €1.367.858,35 accise incluse ed esclusa IVA, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.823,95 oltre IVA.

L'importo stimato/presunto è meramente indicativo trattandosi di appalto a misura, è stato calcolato tenendo conto della variazione in aumento massima di 35,00 €/Klitro (euro per 1000 litri) ed è stato calcolato secondo il consumo medio annuo della stazione appaltante.

In ogni caso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso saranno pari a 3,36 €/Klitro (euro per 1000 litri), esclusa IVA.

Tale quantitativo complessivo presunto/stimato potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze del committente.

La Società Acel Spa non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l'offerente rimane vincolato alla fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore e/o minore entità rispetto alle previsioni.

L'appalto viene disciplinato dal presente capitolato, dai relativi allegati e dalle disposizioni normative in esso richiamate e dovrà essere effettuato sotto l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali, della normativa relativa ai contratti nazionali di lavoro.

Nell'ambito dei limiti quantitativi presunti/stimati sopra indicati la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la fornitura di gasolio invernale o artico nel periodo 1° Ottobre al 30 Aprile di ogni anno, fermo quanto previsto dal successivo articolo 2 in materia di offerta e prezzi.

Il gasolio non dovrà provocare sedimenti o morchie tali da inficiare l'efficienza del motore degli automezzi.

ART. 2 – OFFERTA, PREZZI E PAGAMENTO

Viste le caratteristiche standardizzate del servizio e considerando che le condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in ossequio alle previsioni del disciplinare di gara. L'appalto è a misura così come specificato nel presente capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla valenza meramente presuntiva/indicativa del quantitativo annuo stimato e posto a base di gara.

Il prezzo del gasolio da autotrazione sarà corrisposto in misura corrispondente all'offerta formulata in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e precisamente secondo la seguente formula:

- minor variazione in aumento (e, quindi, più favorevole per la stazione appaltante) rispetto alla **quotazione settimanale "max"** (con esclusione dei valori compresi nelle "punte min-max") **del prodotto petrolifero "Gasolio auto"** dell'area di competenza ("Nord") del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati", pubblicata la settimana antecedente la data di consegna; si precisa che, pena l'inammissibilità dell'offerta, **la variazione in aumento non potrà essere pari o superiore ad Euro/klitro(euro per 1000 litri) 35,00.**

La variazione in aumento offerta dal concorrente in sede di gara dovrà, pertanto, essere fissa, invariabile, unica, valida e vincolante per entrambe le tipologie di gasolio, ossia "Gasolio per autotrazione" e "Gasolio per autotrazione artico" in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.

Il pagamento delle forniture di gasolio verrà effettuato in funzione dei litri forniti per singolo ordine secondo i prezzi derivanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

Il prezzo offerto in sede di gara comprende i costi di trasporto e scarico del gasolio (pertanto, la fornitura si intende franco destino) presso le cisterne situate nei seguenti luoghi: in Via Delle Chiuse n 21 – 10057 S.AMBROGIO TO, in via Lago n°8 – 10050 BRUZOLO (TO) e in Strada Sul Rio frazione Savoulx - 10056 OULX (TO). Si fa presente che il cantiere di Savoulx (OULX) verrà trasferito in Località Sagne 10050 nel Comune SALBRTRAND non appena sarà terminato il capannone di proprietà. L'Acsel spa poiché nel periodo invernale effettua lo sgombero neve e trattamento antigelo su apposito incarico del Comune di Bardonecchia, si riserva di richiedere anche la

consegna di gasolio artico d'autotrazione presso Località Courbe presso il magazzino del Comune di Bardonecchia – 10052 BARDONECCHIA (TO).

Il pagamento di ogni singola fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario, previo positivo esperimento di tutti i controlli e le verifiche previste dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dalla Legge.

Per singola fornitura si intende quella effettuata in corrispondenza di ogni ordine della stazione appaltante, anche quando nell'ambito di un singolo ordine siano ricomprese ed effettuate plurime consegne di gasolio presso i siti precedentemente citati.

ART. 3 – DURATA ED EVENTUALE PROROGA

La durata della fornitura è di **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione appaltante - in corso di esecuzione e ai sensi **dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice** - **può disporre l'estensione della durata contrattuale** per un tempo pari a **6 mesi (sei)**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 – MODALITA' DI FORNITURA

La richiesta dei singoli rifornimenti per i siti di SANT' AMBROGIO DI TORINO, BRUZOLO E SAVOULX/SALBERTRAND avrà in media un quantitativo minimo di 6.000 lt, mentre per il sito di BARDONECCHIA avrà un quantitativo minimo di 2000 lt. La richiesta/e avverrà/nno tramite posta elettronica (in caso di interruzione del servizio di posta elettronica anche a mezzo fax o altro idoneo mezzo di comunicazione).

L'appaltatore dovrà effettuare la consegna del gasolio presso la cisterna della stazione appaltante sopra indicata entro e non oltre 36 (trentasei) ore dal ricevimento dell'ordine.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di formulare ordini per quantitativi inferiori agli 6.000 lt, senza che l'appaltatore possa al riguardo muovere contestazioni e/o eccezioni e/o riserve.

Per la cisterna sita in Sant'Ambrogio di Torino la consegna dovrà avvenire da Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (escluse tutte le festività).

Presso i cantieri di Bruzolo e Savoulx/Salbertrand la fornitura dovrà avvenire obbligatoriamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 12.30 (escluse tutte le festività).

L'eventuale consegna (nel periodo autunnale/invernale) presso il sito di Bardonecchia andrà preventivamente concordato con gli uffici dell'Acel spa in base alla disponibilità del gestore del servizio di sgombero neve di Bardonecchia.

I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto del combustibile (gasolio) dalla Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto della normativa vigente).

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione.

Poiché l'Acel Spa svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al presente contratto dovranno avere priorità sulle altre.

In caso di sciopero degli autotrasportatori tale circostanza dovrà essere comunicata alla stazione appaltante al momento di presentazione della richiesta di fornitura e in ogni caso la presentazione dell'offerta implica l'obbligo della consegna nei termini prescritti anche in ipotesi di sciopero del settore autotrasportatori.

Si precisa che in nessun caso le operazioni di scarico potranno avere inizio in assenza del personale preposto della Società Acel S.p.A. (ossia il direttore dell'esecuzione o soggetto da lui delegato/incaricato).

L'operatore/autista addetto alla consegna della fornitura di gasolio dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e dovrà attenersi alle norme di sicurezza interne indicate nel DUVRI e comunque in ogni altra norma, disposizione e/o segnaletica di sicurezza e igiene sul lavoro della stazione appaltante.

E' facoltà della Società Acel S.p.A. interrompere, in ogni momento, senza che ne derivino alla medesima obblighi di qualsiasi natura risarcitoria, indennitaria od altro, il rapporto in atto con la ditta assegnataria, qualora la fornitura, per qualsiasi motivo, e ad insindacabile giudizio degli uffici della Società Acel S.p.A. non soddisfi più le esigenze aziendali.

Il trasporto del gasolio dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, compresa quella in materia di trasporto di cose per conto terzi.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il gasolio fornito dovrà avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590 vigente, con le seguenti **limitazioni**:

- Zolfo: max 10 mg/kg (equivalente a 10ppm) – conforme alle specifiche della Dir. 2003/17/CE – ISO 20884 vigente;
- Peso specifico a 15° 0,845 kg/dmc, tolleranza - 3% (ISO 3675);
- Numero di cetano Min 51 (ISO 5165);
- Potere Lubrificante μm 460 (ISO 12156-1);
- Viscosità a 40°C mm² /s min 2,00 max 4,50 (ISO 3104);
- Punto di infiammabilità > 55°C;

Qualora, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative intervenute dopo la pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza della fornitura, dovessero essere modificate le caratteristiche fisico chimiche dei prodotti, l'esecutore è tenuto ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove normative, ferme restando le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Unitamente al carburante dovrà essere consegnata alla stazione appaltante tutta la documentazione fiscale prevista dalla vigente normativa (in particolare, il modello DAS – documento di accompagnamento semplificato -) nonché la bolla riportante la nota-peso con indicazione della densità e della relativa temperatura ambiente del gasolio rilevata al momento del carico (ai fini della trasformazione del carico da kg in lt per esigenze di fatturazione).

La Società Acsel S.p.A. si riserva di richiedere, nei mesi invernali (ossia nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Aprile), gasolio (CFPP -21°C EN 116), denominazione commerciale “**artico**”, avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa italiana ed europea in materia EN 116 vigente con punto di intorbidamento $\leq -4^{\circ}\text{C}$.

La fornitura del gasolio artico dovrà avvenire alle stesse condizioni di prezzo offerte in sede di gara, ossia applicando la medesima variazione in aumento offerta dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione.

ART. 6 – OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE-RETRIBUTIVE E SICUREZZA

Il personale dell'appaltatore, compreso il personale degli eventuali subappaltatori (autorizzati dall'Acsel spa) e i trasportatori, dovranno essere edotti in merito alle procedure interne di sicurezza della stazione appaltante da osservare nel corso dell'esecuzione della fornitura.

Tali informazioni saranno contenute nel DUVRI e, nelle procedure ad esso allegate, queste ultime potranno essere integrate ed implementate ogni qual volta si renda necessario per motivi di sicurezza durante l'attività di appalto.

Sarà cura del titolare dell'impresa appaltatrice diffondere le procedure di sicurezza della stazione appaltante ai propri dipendenti e di assicurarsi che gli stessi ne abbiano compreso il contenuto.

Sarà cura della committenza e dell'appaltatore cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori.

All'operatore verrà chiesto di leggere e sottoscrivere per presa visione la documentazione fornita.

In ogni caso, chiunque acceda all'interno del piazzale dovrà rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale presente in azienda.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si impegna, inoltre, alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni.

Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'impiego e alla gestione del personale assegnato al presente appalto di fornitura sono a carico dell'esecutore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della SOCIETA' ACSEL S.p.A.

L'esecutore dovrà essere pertanto in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi per tutta la durata dell'appalto, così come sarà comprovato dal suo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In assenza di DURC valido e regolare la SOCIETA' ACSEL S.p.A. non procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti. Pertanto è giusto il disposto dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento (o documento equivalente) l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Giusto il disposto dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

La Ditta appaltatrice, inoltre, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore.

In tal senso la Ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato speciale d'appalto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della SOCIETA' ACSEL S.p.A. e/o dei terzi comunque definiti la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore della fornitura nel suo complesso.

La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto alla fornitura sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse.

ART. 7 – CONTROLLI

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle vigenti norme EN ISO 20846 ed EN ISO 20884.

La SOCIETA' ACSEL S.p.A. potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione, presso la pesa, del peso prima e dopo lo scarico in cisterna: in caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, dovranno essere emesse le relative note di credito o debito.

La Società Aysel S.p.A. potrà, inoltre, procedere, con costi a totale carico dell'aggiudicatario, al controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza, e in generale della rispondenza del gasolio consegnato ai requisiti richiesti.

Il campione di gasolio sarà prelevato dalla SOCIETA' ACSEL S.p.A. e inserito in apposito contenitore fornito dall'aggiudicatario, da sigillarsi immediatamente dopo il prelievo e che verrà datato e sottoscritto dalle parti.

L'analisi del campione di gasolio sarà effettuato dalla SOCIETA' ACSEL S.p.A. direttamente e/o per il tramite di soggetto e/o laboratorio specializzato di sua fiducia.

In caso di non rispondenza del gasolio fornito alle caratteristiche richieste non si procederà al pagamento della fornitura non conforme (intendendosi per fornitura l'intero carico di gasolio cui la non conformità si riferisce), fatto salvo l'addebito dei danni, anche indiretti (quali l'eventuale bonifica delle cisterne), causati dall'utilizzo del prodotto non conforme, nonché l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 8 del presente capitolato.

L'accertamento di due non conformità del prodotto nel corso dello stesso anno costituisce causa di risoluzione espressa del contratto d'appalto per fatto e colpa esclusivi dell'appaltatore (ai fini del calcolo dell'anno d'appalto si considera l'annualità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione dell'appalto come risultante dal relativo verbale; pertanto il primo anno d'appalto si concluderà decorsi 12 mesi dal giorno di avvio della sua esecuzione).

Tutte le spese affrontate dalla stazione appaltante per le analisi dei campioni di gasolio in corso d'appalto sono a carico dell'appaltatore, fino ad un massimo di quattro analisi per ogni sito all'anno. Le analisi ulteriori saranno a carico della stazione appaltante.

Qualora il risultato delle analisi di un campione prelevato fossero contrastanti con le prescrizioni del presente capitolato, la stazione appaltante applicherà nei confronti della Ditta le penali di cui al seguente articolo 8 ed accollerà alla ditta appaltatrice le spese sostenute per l'analisi.

In occasione dei prelievi e delle conseguenti analisi dei campioni di prodotto disposte dalla stazione appaltante, sarà, altresì, verificata la presenza acqua, sedimenti e depositi nella cisterna, che, qualora effettivamente riscontrati, dovranno essere rimossi e bonificati a cura e spese dell'esecutore.

ART. 8 – PENALITA' E RISOLUZIONE

La stazione appaltante, fatto salvo il maggior danno e i casi in cui l'inadempimento dell'esecutore comporti la risoluzione del contratto d'appalto, applicherà le seguenti penali:

- 1) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine prescritto dal precedente articolo 4, l'uno per mille del valore dell'ordine cui la fornitura tardiva si riferisce per ogni giorno di ritardo;
- 2) in caso di fornitura non conforme il dieci per cento (10%) del valore dell'ordine cui si riferisce la fornitura non conforme (in questo caso rimane fermo il diritto della stazione appaltante di non corrispondere quanto dovuto per la fornitura non conforme, l'obbligo dell'esecutore di ritirare, a sua cura e spese, il gasolio non conforme non ancora utilizzato dalla stazione appaltante, oltre al risarcimento di tutti i danni provocati alla stazione appaltante dalla non conformità del prodotto come accertati dal direttore dell'esecuzione);
- 3) in caso di disservizi provocati dalla incongrua, non corretta e/o non conforme esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da parte dell'esecutore, quali ad esempio lo scarico del gasolio con imbrattamento dell'area, degli edifici, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi, della SOCIETA' ACSEL S.p.A., il due per cento (2%) del valore dell'ordine cui si riferisce la prestazione che ha determinato il disservizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di ripristinare lo status quo ante, sostenere ogni costo di ripristino, compresa l'eventuale bonifica come saranno determinati dal direttore dell'esecuzione;

- 4) in caso di fornitura di prodotto inferiore all'ordine, il due per cento (2%) del valore dell'ordine cui si riferisce la fornitura in difetto;

Quanto alla procedura di applicazione delle penali si richiama quanto previsto dall'art. 18 dello schema di contratto allegato agli atti di gara.

Nel caso previsto dal precedente punto 1, qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento dei servizi cui è preposta e/o di cui è affidataria la SOCIETA' ACSEL S.p.A. o, comunque, non venissero rispettate le modalità di fornitura di cui al precedente art. 4, sarà facoltà della stazione appaltante provvedere all'approvvigionamento presso altro fornitore, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior spesa sostenuta, oltre al risarcimento dei danni subiti per il ritardo, e procedere alla risoluzione del contratto per la parte di fornitura eventualmente non ancora effettuata.

In caso di rinuncia all'aggiudicazione e/o al contratto, la ditta sarà tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra l'importo di aggiudicazione e quello della seconda offerta.

In caso di sversamento del gasolio in fase di consegna i costi per la pulizia e la bonifica dell'area saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

In caso il liquido immesso in cisterna dovesse avere caratteristiche qualitative diverse da quanto richiesto dalla Stazione Appaltante lo svuotamento e la pulizia della cisterna sarà a carico dell'appaltatore.

Sarà altresì a carico dell'appaltatore qualsiasi costo di riparazione qualora il danno subito sia riconducibile ad una non conformità qualitativa del gasolio erogato dalla pompa aziendale.

Quanto alle ipotesi di risoluzione del contratto d'appalto si richiama quanto previsto dall'art. 19 dello schema di contratto allegato agli atti di gara.

ART. 9 – ACCORDO BONARIO E FORO DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 206, del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 205, del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di forniture, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

ART. 10 – CONTESTAZIONI E RISERVE

10.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici

1. Nel rispetto dell'articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il Direttore dell'esecuzione del Contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione **nel termine perentorio di tre giorni** dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni **entro il termine perentorio**, le risultanze del verbale **si intendono definitivamente accertate e accettate dall'esecutore**.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

10.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicitare sullo stato d'avanzamento delle prestazioni

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un documento contabile, **con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produttori spesa**, denominato "Stato d'avanzamento delle prestazioni" (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo pec all'esecutore, che dovrà restituirlo - **sempre a mezzo pec e debitamente firmato per accettazione** - entro **il termine perentorio di due giorni 24 ore dal ricevimento dello stesso**.

2. Se l'esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - **i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.**

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicitare **nel termine di tre giorni - a pena di decadenza** - le sue riserve, inviando, **a mezzo pec**, le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

3. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate deduzioni.

10.3 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sull'ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell'esecuzione, si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.